



# ROMA E AMERICA. DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE  
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO  
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

42/2021

ESTRATTO



ROMA E AMERICA.  
DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE  
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO  
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

*Promossa da*

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani  
Università di Roma 'Tor Vergata'

*In collaborazione con*

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira'  
del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma  
Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (ASSLA)

42/2021

Mucchi Editore

La Rivista pubblica un volume ogni anno.

Abbonamento: Italia € 75,00; Estero € 115,00; Digitale € 60,00

Cartaceo + Digitale (Italia) € 90,00; Cartaceo + Digitale (Estero) € 138,00

Fascicolo cartaceo: € 75,00; digitale: € 65,00

Tutti gli ordini vanno indirizzati a:

STEM Mucchi Editore S.r.l.

Via Jugoslavia - 14 - 41122 Modena - Italia

tel. +39 059 374094; c/c postale n. 11051414

*info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it*

*http://www.mucchieditore.it/romaeamerica*

Registrazione al Tribunale di Modena n. 1372 del 24.2.1997 – M. Mucchi *direttore responsabile*  
issn 1125-7105

© STEM Mucchi editore - 2021

Grafica e impaginazione, STEM Mucchi (MO), stampa Geca (MI)

Finito di stampare nel mese di giugno del 2022

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o articolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Volume realizzato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia



Centro di Studi  
Giuridici  
Latinoamericani



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

UNIBS.it



Fondazione  
di Sardegna

***Direttore:***

Antonio Saccoccio

***Rivista promossa da:***

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani - Università di Roma 'Tor Vergata'

Riccardo Cardilli, *coordinatore*

***In collaborazione con:***

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del CNR - 'Sapienza' Università di Roma

Pierangelo Catalano, *responsabile*; Caterina Trocini

ASSLA - Associazione di Studi Sociali Latino-Americani, Sassari

Alberto Merler, *presidenza*; Lavinia Rosa

***Comitato di direzione editoriale:***

Samir Aličić, Università di Sarajevo Est; Simona Cacace, Università di Brescia; Roberta Marini,

Università di Roma 'Tor Vergata'; Stefano Porcelli, Università di Brescia

***In redazione:***

Antonio Angelosanto, Alessandro Cassarino, Laura Formichella, Juana Aracely Larios Méndez;

Giulia Rabaioli, Isabella Zambotto

***Comitato scientifico:***

Sandro Schipani, 'Sapienza' Università di Roma (Italia)

Jorge C. Adame Goddard, Universidad Nacional Autónoma de México; Tatiana Alexeeva, Università nazionale di ricerca 'Scuola Superiore di Economia', Mosca; Samir Aličić, Università di Sarajevo Est; Walter Antillón, Universidad de Costa Rica, San José de Costa Rica; Ignazio Castellucci, Università di Teramo; Luis Enrique Chase Plate, Universidad Nacional de Asunción; Carlos R. Constenla, Instituto Latinoamericano del Ombudsman - Defensor del Pueblo, Buenos Aires; José Luís Cuevas Gayosso, Universidad Veracruzana, Xalapa; Tommaso dalla Massara, Università Roma Tre; Andrea Di Porto, 'Sapienza' Università di Roma; Antonio Fernández de Buján, Universidad Autónoma de Madrid; Iole Fargnoli, Università di Milano e Università di Berna; Fei Anling, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL; Jean-François Gerkens, Université de Liège; Emilssen González de Cancino, Universidad Externado de Colombia; Huang Feng, Università Normale di Pechino - BNU; Jiang Ping, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL; Giovanni Lobrano, Università di Sassari; Machkam Machmudzoda, Accademia delle Scienze della Repubblica del Tagikistan; Antun Malenica, Università di Novi Sad; Judith Martins-Costa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre; Carla Masi Doria, Università di Napoli 'Federico II'; Cesare Mirabelli, Università di Roma 'Tor Vergata'; José C. Moreira Alves, Universidade de São Paulo; Noemi L. Nicolau, Universidad Nacional de Rosario; Malina Novkirishka Stoyanova, Università di Sofia; Pietro Paolo Onida, Università di Sassari; Massimo Papa, Università di Roma 'Tor Vergata'; Valerio Pescatore, Università di Brescia; Aldo Petrucci, Università di Pisa; Ronaldo de Britto Poletti, Universidade de Brasília; Norberto D. Rinaldi, Universidad de Buenos Aires; Marcial Rubio Correa, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima; Gianni Santucci, Università di Trento; Martin Josef Schermaier, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn; Emilio Spósito Contreras, Universidad Central de Venezuela, Caracas; Franco Vallocchia, 'Sapienza' Università di Roma; Andrea Trisciunglio, Università di Torino; Xu Guodong, Università di Xiamen - XmU (Cina).

*La Redazione è presso:*

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani

Università di Roma 'Tor Vergata'

Via Cracovia, 50

00133 Roma (Italia)

Tel. 39 06 72592303

*antonio.saccoccio@uniroma1.it*

*<http://www.mucchieditore.it/romaeamerica>*

I libri per segnalazioni vanno inviati alla Redazione della Rivista.

La Rivista segnala tutte le pubblicazioni ricevute.

In adesione alle direttive dell'ANVUR, la pubblicazione degli articoli proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e del revisore) da due (tre in caso di dissenso) valutatori scelti dalla Direzione della Rivista in primo luogo fra i componenti del Comitato dei valutatori, o, in alternativa, fra studiosi di provata fama.

L'elenco completo dei valutatori è disponibile nella pagina *web* della Rivista e presso la Direzione.

Hanno espresso valutazioni in ordine ai contributi del presente volume:

Francesco Buonomenna, Università di Salerno; Mariateresa Carbone, Università di Catanzaro; Roberto Carleo, Università di Napoli 'Parthenope'; Cosimo Cascione, Università di Napoli 'Federico II'; José Felix Chamie Gandur, Universidad Externado de Colombia; Alice Cherchi, Università di Cagliari; Barbara Cortese, Università Roma Tre; Alfredo Di Pietro, Universidad de Temuco (Cile); Fabio Siebenheichler De Andrade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasile); Domenico Dursi, 'Sapienza' Università di Roma; Iole Fagnoli, Università di Milano; Francesco Fasolino, Università di Salerno; Paolo Ferretti, Università di Trieste; Paolo Luciano Garbarino, Università del Piemonte Orientale; Han Son, Northwest University of Political Science and Law 'NWUPL' (Xi'an, Cina); Rossella Laurendi, Università di Genova; Francesco Lazzari, Università di Trieste; Pietro Lo Iacono, Università di Roma 'LUMSA'; Vincenzo Mannino, Università Roma Tre; Chiara Minelli, Università di Brescia; Rosanna Ortu, Università di Sassari; Antonio Palma, Università di Napoli 'Federico II'; Ivano Pontoriero, Università di Bologna; Massimo Proto, Link Campus Roma; Andrea Trisciungoglio, Università di Torino; Mario Varvaro, Università di Palermo; Wang Yingying, Northwest University of Political Science and Law 'NWUPL' (Xi'an, Cina); Xu Jiambo, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza 'CUPL' (Pechino, Cina); Zhai Yuanjan, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza 'CUPL' (Pechino, Cina).

# INDICE

## SOCIETÀ BOLIVARIANA DI ROMA

### FONDAMENTI

JUAN PABLO II

*Simón Bolívar y la aspiración latinoamericana a la 'Patria Grande'*  
(Omelia del 17 dicembre 1980)..... pag. 11

CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA

*Deliberazione unanime del 15 novembre 2007 n. 235* ..... » 19

SOCIETÀ BOLIVARIANA DI ROMA

*Promemoria 1980-2007*..... » 23

### INIZI E SVILUPPI

GIORGIO RECCHIA [a cura di] *Società Bolivariana di Roma. Notizie, 1983* » 25

*Cronache 1980-2008* [P. CATALANO – L. ROSA]..... » 31

*Convegni e pubblicazioni 1980-2019*..... » 47

### STUDI RECENTI

GIULIO FIRPO

*Da Caio Sicinio Belluto a Simón Bolívar: il modello romano* ..... » 59

EMILIO SPÓSITO CONTRERAS

*La homilía de San Juan Pablo II en conmemoración del CL Aniversario de la muerte del Libertador Simón Bolívar. Estudio histórico-jurídico* ..... » 63

FABIO MARCELLI

*Il debito estero nel pensiero delle classi dirigenti latinoamericane, da Bolívar a Chávez*..... » 71

## CONGRESOS LATINOAMERICANOS DE DERECHO ROMANO

*Notizie per la storia dei Congressos Latinoamericanos de Derecho romano. Dall'inizio: tra Sardegna e Santa María de los Buenos Aires* [P. CATALANO] » 79

*Cronología de los Congressos. Illustrazione: da Buenos Aires 1976 a Xalapa 1994* » 83

*XI Congreso Latinoamericano de Derecho romano (Buenos Aires - Morón, 14-17 de septiembre de 1998). Premisas* [P. CATALANO] ..... » 85

ALICE CHERCHI

*Cronaca del XX Congreso Latinoamericano de Derecho Romano (Sassari, 20-21 de septiembre - Roma, 24-25 de septiembre de 2018)* ..... » 95

## CEISAL - GRUPO DE TRABAJO DE JURISPRUDENCIA

<i>Notizie del Grupo de Trabajo de Jurisprudencia del CEISAL - Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina [P. CATALANO]</i>	pag.	107
<i>Initiatives 1979-2019</i> .....	»	109
ANTONIO SACCOCCIO		
<i>Hanns-Albert Steger latinoamericanista romanista (Bucarest, 29-31 de julio de 2019)</i> .....	»	119
HANNS-ALBERT STEGER		
<i>La significación del Derecho romano para la Universidad Latinoamericana en los siglos XIX y XX (Bogotá, 1985)</i> .....	»	127
HORACIO HEREDIA VÁZQUEZ †		
<i>Crónica de la reunión del GTJ - Grupo de Trabajo de Jurisprudencia. IX Congreso CEISAL (Bucarest, 29-31 de julio de 2019)</i> .....	»	139

## TRADUZIONE ITALIANA DEL DIGESTO

LUISA AVITABILE		
<i>Il Digesto, principio genealogico della normatività giuridica</i> .....	»	147
NATALINO IRTI		
<i>L'altrove del diritto romano</i> .....	»	151
LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI		
<i>L'arte della traduzione e il Corpus iuris civilis</i> .....	»	153
ANDREA DI PORTO		
<i>Traduzione del Digesto e metodo della didattica del diritto romano nell'Università del 'saper fare'</i> .....	»	165
RICCARDO CARDILLI		
<i>Traduzione e legato mortis causa</i> .....	»	181
FRANCO VALLOCCHIA		
<i>Tradurre i Digesti. Concetti e parole del sistema giuridico</i> .....	»	211
VALERIO PESCATORE		
<i>'Tradurre i Digesti': una spigolatura civilistica in materia di interpretazione delle disposizioni mortis causa (e di legato di suppellettili)</i> .....	»	217
MARCO ROSSETTI		
<i>Traduciamolo, il Digesto: esso ci serve oggi più che mai</i> .....	»	229
SANDRO SCHIPANI		
<i>Dal latino del diritto romano a un diritto, due lingue; un diritto, molte lingue</i> .....	»	235
GIULIA RABAIOLI		
<i>Tradurre i Digesti nel XXI secolo</i> .....	»	271

## DIRITTO ROMANO COMUNE

JEAN-FRANÇOIS GERKENS – CÉLINE MATHIEU <i>Le nouveau Code civil belge</i> .....	pag.	285
ROBERTA MARINI <i>Principio romano della revocabilità testamentaria e nuovo Codice civile della RPC</i> »		299
ALESSANDRO CASSARINO <i>Diacronia 'giurisprudenziale': note a margine di una recente interpretazione della Corte di cassazione in tema di sepolcro gentilizio ed ereditario</i> .....	»	311
RENATO PERANI <i>La 'rotazione' della cosa pignorata nelle testimonianze del Digesto</i> .....	»	331
FELIPE BRAGA NETTO <i>O perfil do direito civil brasileiro nas duas primeiras décadas do século XXI: entre perguntas e respostas</i> .....	»	355
CESARE ALZATI <i>Romania e diritto romano: a proposito della libertà</i> .....	»	393
PAOLO FERRETTI <i>Il nascituro tra diritto romano e diritto turco</i> .....	»	397

## DIRITTO ROMANO E DIRITTO CINESE

XU GUODONG <i>Il principio verde nel Codice civile cinese: statuizione, fondamento teorico, carenze e utilizzo nella pratica giudiziaria</i> .....	»	409
FEI ANLING – STEFANO PORCELLI <i>Zhun hetong (quasi-contratti) e obligationes quasi ex contractu nel Codice civile cinese</i> .....	»	421
FANG XIAO <i>L'essenza della cultura giuridica cinese tradizionale</i> .....	»	441

## LETTURE

ANDREA TRISCIUOLIO, <i>Temas de derecho administrativo romano comparado</i> , Ed. Dykinson, Madrid, 2021, pp. 203 [JOSÉ MIGUE PIQUÉ MARI]	»	493
GREGOR ALBERS, <i>Perpetuatio obligationis. Leistungspflicht trotz Unmöglichkeit im klassischen Recht</i> , Böhlau, Köln, 2019, pp. V-419 [MANUEL GRASSO]	»	501
RENATO PERANI, <i>Pignus Distrahere. La vendita del pegno da parte del creditore pignoratizio</i> , Giuffrè, Milano, 2021, pp. XVIII-335 [CATALINA SALGADO RAMÍREZ].....	»	509



## DOCUMENTI

<i>Tercera carta-relación de Hernán Cortés al Emperador Carlos V. Coyoacán, 15 de mayo de 1522</i> .....	»	515
--	---	-----

## RICORDI

<i>Alejandro Guzmán, (no) codificador (1945-2021)</i> [GIAN FRANCO ROSSO ELORRIAGA] .....	»	523
<i>Ricordo di Alejandro Guzmán Brito</i> [SANDRO SCHIPANI] .....	»	553

# TRADURRE I DIGESTI. CONCETTI E PAROLE DEL SISTEMA GIURIDICO

FRANCO VALLOCCHIA

1. «Una volta dunque ordinato l'insieme dei testi del diritto romano e avendolo redatto in tre volumi, cioè quello delle Istituzioni, dei Digesti o Pandette, delle costituzioni, ... con animo devoto abbiamo offerto a Dio onnipotente anche quest'opera diretta a essere sostegno per gli uomini, e abbiamo reso abbondanti grazie al sommo Dio, che ci ha concesso ... di proporre un diritto ottimo non solo per la nostra epoca, ma anche per quelle future, tanto imminenti quanto successive»<sup>1</sup>.

Il brano è tratto dalla (traduzione della) Costituzione *Tanta*, che fu emanata dall'Imperatore Giustiniano il 16 dicembre dell'anno 533 per pubblicare le Pandette. In esso, Giustiniano palesava uno dei suoi obiettivi: superare i limiti temporali, e quindi generazionali, proiettando l'opera in ogni evo. Giustiniano, insomma, andando al di là di un antico concetto filosofico di eternità dell'uomo sapiente<sup>2</sup>, propugnava l'eternità dello *ius Romanum*<sup>3</sup>.

Propaganda imperiale? Forse. Però, se circa ottocento anni dopo, nel pensiero e nell'opera di Dante Alighieri, l'Imperatore partecipava alla memoria sapienza umana e all'eterna sapienza divina, ciò era avvenuto proprio per la grazia celeste ispiratrice di quell'opera, da lui così fermamente voluta: «Cesare fui e son Iustiniàno, / che, per voler del primo amor ch'ì' sento, / d'entro le leggi trassi il troppo e 'l vano»<sup>4</sup>.

L'eternità, però, mal si concilia con le generazioni umane e con le loro forme espressive, rese (soprattutto) attraverso le parole, per di più in diverse lingue, le quali nulla hanno di eterno. E, infatti, lo stesso Giustiniano aveva previsto questo aspetto; quindi, perché la mutevolezza e la molteplicità delle lingue umane non costituissero un ostacolo, non aveva potuto negare la possibilità di tradurre l'opera: «...a meno che

<sup>1</sup> Const. *Tanta*, 12, nella traduzione curata da Schipani: *Omnis igitur Romani iuris dispositione composita et in tribus voluminibus, id est institutionum et digestorum sue pandectarum nec non constitutionum, ... omnipotenti deo et hanc operam ad hominum sustentationem piis obtulimus animis uberesque gratias maximae deitati reddimus, quae nobis praestitit ... non tantum nostro, sed etiam omni aevo tam instanti quam posteriori leges optimas ponere.*

<sup>2</sup> Per il concetto (filosofico) di scioglimento dai limiti temporali, espresso con le parole 'omne aevum', si confronti il pensiero di Seneca (*de brevitate vitae* 14, 1): *Soli omnium otiosi sunt qui sapientiae vacant, soli vivunt; nec enim suam tantum aetatem bene tuentur: omne aevum suo adiciunt.*

<sup>3</sup> Peraltro, Giustiniano stesso, pochi anni dopo, qualificò l'*imperium* e la *res publica* come svincolati dai limiti temporali (rispettivamente in Nov. 6 ep. e Nov. 47 praef.).

<sup>4</sup> Sono le parole con le quali Giustiniano si presenta a Dante, nel secondo Cielo del Paradiso della Divina Commedia (*Pd*, VI, 10-12). È possibile ravvisare l'ispirazione di corali parole in alcuni passaggi della Const. *Deo auctore* (particolarmente 1 e 7), con la quale Giustiniano aveva dato avvio all'opera di raccolta dei testi giurisprudenziali nel Digesto, e della Const. *Haec quae necessario* (in particolare 2), con la quale l'Imperatore aveva predisposto la compilazione del primo *Codex*.

voglia soltanto tradurli in lingua greca, mantenendo lo stesso ordine e la stessa successione in cui anche le parole latine sono collocate»<sup>5</sup>.

Peraltro, il permesso di tradurre non era cosa da poco, considerata la grande severità con cui l'Imperatore aveva promesso gravi pene a chi avesse osato minacciare l'esclusività e l'integrità dell'opera con commenti e finanche traduzioni inappropriate: «...che nessuno, né di coloro che al momento sono esperti di diritto né di quelli che lo saranno in seguito, ardisca annettere dei commentari a questi testi produttivi di diritto ... Se dunque taluni oseranno operare in tal modo, essi siano assoggettati ad imputazione di falso, ed i loro libri poi siano in ogni caso distrutti»<sup>6</sup>.

2. La traduzione, dunque, come mezzo per ovviare alle mutevolezze umane e per diffondere la conoscenza dell'opera giustiniana.

È nelle nostre cose umane che il tempo porti con sé lo sviluppo delle lingue, le quali si articolano in vario modo e aumentano nella loro quantità, tanto da rendere a un certo momento perfino inattuale la lingua originariamente utilizzata per trasmettere concetti; e dall'inattualità alla non conoscenza, spesso, il passo è assai breve. Essendo il latino la lingua dell'opera giustiniana, va così che il livello sempre più ridotto della sua conoscenza ha recato con sé la non conoscenza (o, a voler essere meno pessimisti, la scarsa conoscenza) dell'opera di Giustiniano. Ed ecco, allora, tornare d'attualità quell'antico permesso imperiale di farne traduzione.

Quando Sandro Schipani, nel 2005, diede alla pubblicazione il primo volume della traduzione in lingua italiana dei libri 1-4 del Digesto, erano passati centoquarantannove anni dall'inizio e centoquarantatre anni dalla fine della pubblicazione della traduzione curata da Giovanni Vignali. Aveva scritto Vignali che i volumi tradotti del *Corpus Iuris Civilis* «servono come di manuale pel magistrato e per l'uomo del foro». Scriveva, invece, Schipani: «mettere nuovamente i Digesti nelle mani dei giuristi non specialisti di Diritto romano, siano essi studiosi, siano operatori del diritto: avvocati, magistrati, notai, etc; o, come studenti, si preparino ad esserlo».

Dalla pratica nel foro, obiettivo di Vignali, al generale perseguimento della conoscenza, obiettivo di Schipani. Che diversità! Del resto, tra le due traduzioni si erano succeduti, tra l'altro, due guerre di indipendenza per l'unità d'Italia, un Regno, una Repubblica, due guerre mondiali e, per quel che specialmente ci riguarda, due codici civili (postunitari).

Che la traduzione del Digesto sia funzionale allo studio del Diritto romano, non c'è bisogno di evidenziarlo; è *in re ipsa*. Che, poi, essa sia ancora funzionale alla 'pratica nel foro', lo dimostreranno i fatti stessi. A tal proposito, sarebbe molto interessante verificare l'uso del Diritto romano da parte della giurisprudenza, attraverso un'analisi cronologicamente organizzata delle sentenze; e sarebbe altrettanto interessante verifica-

<sup>5</sup> Const. *Tanta*, 21, nella traduzione curata da Schipani: *...nisi tantum si velit eas (leges) in Graecam vocem transformare sub eodem ordine eaque consequentia, sub qua voces Romanae positae sunt.*

<sup>6</sup> Const. *Tanta*, 21, nella traduzione curata da Schipani: *ut nemo neque eorum, qui in praesenti iuris peritiam habent, nec qui postea fuerint audeat commentarios isdem legibus adnectere ... Si quid autem tale facere ausi fuerint, ipsi quidem falsitatis rei constituentur, volumina autem eorum omnimodo corruptentur.*

re analogo uso, con pari metodo, negli atti parlamentari. Chissà, potremmo avere delle sorprese.

Non sempre diamo il giusto valore al fatto che gli studenti di oggi saranno la classe dirigente di domani; se, quindi, non si forniscono nel presente gli indispensabili strumenti di conoscenza del Diritto romano, non si può pensare che nel futuro, sempre più prossimo, tale diritto possa restare saldo, al centro dei meccanismi ordinamentali. E in un mondo che sempre meno conosce la lingua latina, la traduzione del Digesto è divenuta uno di quegli indispensabili strumenti di conoscenza. Manuali e testi di commento alle fonti romane rischiano di non essere più sufficienti, se non sono affiancati dai mezzi di conoscenza delle fonti stesse.

3. Ora, come ho poc'anzi rammentato, le lingue subiscono mutamenti e sviluppi, talvolta molto significativi, tanto da rendere necessaria una frequente revisione del vocabolario e finanche della grammatica. Va così che la traduzione della metà del XIX secolo è apparsa inadeguata alla sensibilità linguistica del XXI secolo. Ma la percezione dell'inadeguatezza, che ha poi portato alla nuova traduzione curata da Sandro Schipani, non si è limitata all'aspetto lessicale e grammaticale; ha bensì coinvolto anche gli ambiti concettuali.

Già, i concetti. Si usano le parole per comunicare i concetti; ma quando le parole devono essere tradotte in altre lingue, i concetti rischiano di essere travisati, e allora tutto diviene più complesso e complicato. Questo è uno dei motivi, il più fondante, perché sia bene, in via di principio generale, che le traduzioni vengano effettuate da persone madrelingua. Ora, posto che sarebbe strampalato solo il pensare a madrelingua latini, la soluzione migliore per ovviare immancabilmente a tale principio è (stata) quella di far tradurre un testo giuridico come il Digesto a chi naturalmente 'parla' un linguaggio giuridico, in special modo il linguaggio dello *ius Romanum*. Non v'è altro modo perché le parole, pur tradotte, non cessino di disvelare i concetti originari, senza turbarli; e per fare ciò non si possono applicare freddamente canoni linguistici, ma si devono effettuare scelte, le quali coinvolgono spesso elevati gradi di discrezionalità.

Tali scelte sono viepiù necessarie in un mondo nel quale i principi appaiono spesso condizionati, se non talvolta piegati, da esigenze di natura politica o, peggio ancora, 'tecnica'. Insomma, perché il concetto sia colto nella sua vitalità, le parole che lo trasmettono devono essere comprese nella loro attualità vitalizzante. Il Digesto, infatti, è lettera viva; non più vigente certo, ma vivente. E per mantenerla tale, ora più che in passato è necessaria una traduzione basata su scelte lessicali che siano conservative, ma al contempo innovative. Conservative, in quanto volte a preservare l'integrità dei concetti; innovative, in quanto dirette a rappresentare i medesimi concetti in forme linguistiche nuove, in quanto attuali. Per fare un esempio illustre, si pensi alla traduzione che Dante abitualmente faceva del segno *ius*, dettata dalla necessità di rendere il concetto espresso con quell'antica parola secondo le rinnovate sensibilità del suo evo: «la ragione scritta (è arte di bene e d'equitate)»<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> *Cv* IV, IX, 8. Nel caso specifico, si tratta della traduzione della definizione di *ius*, data dal giurista Celso e riportata da Ulpiano nel primo libro delle sue Istituzioni, collocata dalla commissione imperiale in

Non è più tempo di una traduzione ‘sulle orme’, per dirla con l’Imperatore Giustiniano<sup>8</sup>. Anche il lessico è utile per tenere vivi i concetti, affinché non siano relegati in un recesso residuale dell’antichistica. Se è necessario che i giuristi contemporanei, e anche coloro che si stanno attrezzando per essere tali, (ri)scoprono il Digesto, è fondamentale che lo capiscano e, quindi, lo percepiscano come vivo e attuale.

4. Con ciò, non voglio dire che il Diritto romano debba subire un costante processo di attualizzazione, esposto al rischio di sovrapposizioni concettuali purché appaia sempre in grado di offrire la soluzione per ogni problema. Il Digesto non è un libro oracolare; tuttavia, un diritto testato nel corso di migliaia di anni e che ha offerto risposte finanche a svariate ‘rivoluzioni industriali’, non può essere relegato nel museo di ciò che fu, sotto le cure di una ristretta cerchia di custodi (che tendono talvolta a essere autoreferenti). I fondatori della scienza giuridica, insomma, ci parlano ancora e noi dobbiamo fare di tutto per comprenderli e farli comprendere.

Ben vengano, allora, le coraggiose scelte lessicali nelle traduzioni e ben vengano le discussioni intorno ad esse. Sarebbe, infatti, un bene che gli studiosi si interrogino sulle migliori scelte possibili da compiere, per rendere comprensibili i concetti giuridici romani e sarebbe, parimenti, un bene che le riviste romanistiche dedichino un poco di attenzione a tali (auspicabili) discussioni, gettando le basi, magari ampliandole, di quel ‘Circolo dei Digestofili’ di cui ebbe a parlare Antonio Guarino qualche anno fa, proprio all’indomani della pubblicazione, a cura di Schipani, del primo volume di traduzione del Digesto<sup>9</sup>. Merito, dunque, alla Rivista «*Roma e America. Diritto romano comune*» che si è fatta carico di pubblicare gli interventi del convegno dedicato all’opera di Schipani.

Non voglio sostenere che questa sia la strada, ma almeno una delle strade da percorrere perché il Diritto romano, che è a fondamento del sistema giuridico nel quale si riconoscono ordinamenti di più continenti, mantenga il suo ruolo di principio fondante, secondo il concetto enunciato dal giurista Gaio con l’espressione ‘*principium potissima pars*’<sup>10</sup>. Spesso, maneggiando la concretezza quotidiana del diritto, abituati come siamo a riferirci esclusivamente ai codici e, più in generale, al diritto positivo, perdiamo d’occhio tale ‘principio’, fino addirittura a trascurarlo del tutto, finanche noi, giuristi con sensibilità storica. Eppure, a (ri)leggere il Digesto, una volta superata la difficoltà linguistica grazie alla traduzione, si recupera la memoria della maestria con cui i giuristi romani, nei secoli, hanno saputo fondare e sviluppare la scienza giuridica. C’è un mondo, nel Digesto, che non deve e non può essere considerato una sorta di giardino segre-

D. 1, 1, 1: *ius est ars boni et aequi*. Circa il rapporto tra Dante e il diritto (romano), v. F. CANCELLI, *Diritto romano*, in *Enciclopedia dantesca*, II, 1970, 472 ss.

<sup>8</sup> Si tratta della forma di traduzione alla quale Giustiniano si riferiva in Const. *Tanta* 12, con le parole in lingua greca κατά πόδα.

<sup>9</sup> A. GUARINO, *Il Circolo dei Digestofili*, in *Index. Quaderni Camerti di studi romanistici*, 34, 2006, 347 ss.

<sup>10</sup> Mi riferisco al noto brano di Gaio, tratto dalla sua opera dedicata alle XII Tavole e collocato in D. 1, 2, 1 (nella traduzione curata da Schipani): *in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret: et certe cuiusque rei potissima pars principium est* [in tutte le cose ravviso essere perfetto ciò che consti di tutte le sue parti: e certamente, di ciascuna cosa, il principio è la parte fondamentale].

to accessibile solo a pochi, perché da quell'opera emerge una quotidianità diffusa, solo apparentemente inattuale e che invece continua a parlarci di una realtà viva, fatta di persone, cose, relazioni, scambi e, perché no, di vita al di là della morte. Basta leggere, mi verrebbe da dire, per comprendere donde provengono le regole che hanno governato le rivoluzioni industriali borghesi<sup>11</sup>, ovvero che hanno gestito la sintesi tra il diritto privato e i principi del socialismo reale<sup>12</sup>. E chissà, forse sarà bene leggere per cominciare a capire come gestire giuridicamente anche l'intelligenza artificiale<sup>13</sup>. Perché, lo ripeto, la traduzione del Digesto non è rivolta solo ai professionisti del diritto, ma è diretta soprattutto a coloro che, oggi, si stanno attrezzando per diventare, domani, classe dirigente. Riuscire a entrare nelle loro coscienze, ecco quale sarà l'esito vincente.

Merito, dunque, a Sandro Schipani, che ha dato vita a questa indispensabile opera e che la condurrà a termine. Merito a coloro che hanno collaborato alla traduzione, i quali hanno compiuto scelte e continueranno a compierle – si spera sempre più assistiti dalla discussione – per continuare a comprendere e far comprendere il *principium* del nostro sistema giuridico. Merito agli organizzatori di questo convegno, per aver rinnovato e attratto l'interesse di giuristi, di studiosi e di studenti. Merito, soprattutto, a chi domani (ri)scoprirà, riconoscendovisi, che «il diritto è l'arte del buono e dell'equo»<sup>14</sup>, che «i precetti del diritto sono questi: vivere onestamente, non nuocere ad altri, attribuire a ciascuno il suo»<sup>15</sup>, che «la buona fede, che si esige nei contratti, richiede una somma equità»<sup>16</sup> e che «il diritto pubblico non può essere modificato tramite patti dei privati»<sup>17</sup>.

<sup>11</sup> Si pensi, esemplarmente, al primo codice civile, approvato in Francia nel 1804 su solide basi romane e romanistiche, agli esordi della cosiddetta prima rivoluzione industriale.

<sup>12</sup> Si pensi al recentissimo codice civile della Repubblica popolare cinese, approvato anch'esso su basi romane e romanistiche nel maggio del 2020.

<sup>13</sup> A tal proposito, si pensi alle mirabili enunciazioni a cui pervennero i giuristi romani circa la naturale libertà degli uomini, pur in una società, quella romana, ampiamente caratterizzata dallo schiavismo e dal lavoro servile. Si leggano Florentino (in D. 1, 5, 4, 1: *servitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur* [la servitù è un istituto del diritto delle genti, per cui qualcuno è assoggettato contro natura al dominio altrui]) e Ulpiano (in D. 1, 1, 4: *cum iure naturali omnes liberi nascerentur nec esset nota manumissio, cum servitus esset incognita* [secondo il diritto naturale, tutti nascerebbero liberi, e non sarebbe nota la manomissione essendo sconosciuta la servitù]). Come dire: la schiavitù è nel sistema, ma nel sistema vi è anche la via d'uscita.

<sup>14</sup> Si tratta della traduzione del passo di Ulpiano-Celso, posto dai compilatori all'inizio del Digesto (1, 1, 1): *ius est ars boni et aequi*.

<sup>15</sup> Si tratta della traduzione della massima ulpiana, tratta dal primo libro delle Regole e collocata dai compilatori in D. 1, 1, 10, 1: *iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*.

<sup>16</sup> Si tratta della traduzione del brano del giurista Trifonino, tratto dal nono libro delle Dispute e posto in D. 16, 3, 31: *bona fides quae in contractibus exigitur aequitatem summam desiderat*.

<sup>17</sup> Si tratta della traduzione del passo del giurista Papiniano, tratto dal secondo libro delle Questioni e collocato in D. 2, 14, 38: *ius publicum privatorum pactis mutari non potest*.

La Rivista *Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina* è promossa dal Centro di Studi Giuridici Latinoamericani della Università di Roma 'Tor Vergata' / ISGI del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con l'Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma, l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA) e l'Associazione di Studi Sociali Latinoamericani (ASSLA).

La Rivista propugna lo studio e la diffusione del diritto romano (*ars boni et aequi*) costituito *hominum causa*, come strumento di pace tra i popoli. Essa si dedica in particolare ai temi dell'unità e dell'unificazione del diritto, e del diritto dell'integrazione, in Eurasia e in America Latina.

Si considera innanzitutto il periodo di 'inizio' (*principium*) del sistema giuridico romanistico, dalla fondazione di Roma alla compilazione del Digesto (*templum iustitiae* secondo Giustiniano) in 'Costantinopoli nuova Roma', e, sottolineandone il carattere già originariamente eurasiatico, se ne seguono gli sviluppi dovuti alla teoria 'Mosca terza Roma'.

Nello studio del sistema (e dei singoli ordinamenti statali che con esso si confrontano) viene dato risalto all'America Latina, in quanto Europa e America Latina «formano una sola area spirituale, culturale, giuridica ed anche in certo modo sociale, economica e politica che la scienza giuridica romana saldamente cementa ed unifica. *Unitas et pax orbis ex iure*» (G. La Pira). Il diritto romano dà al sottosistema giuridico latinoamericano il fondamento della sua unità, della sua identità (e resistenza) e del suo universalismo.

L'origine eurasiatica, e quindi mediterranea, del diritto romano rafforza l'esigenza del confronto con le grandi realtà geopolitiche continentali (in primo luogo la Repubblica Popolare Cinese), intercontinentali (il BRICS) e con gli altri grandi sistemi giuridici (in primo luogo il diritto musulmano).

Hanno collaborato a questo numero della rivista:

CESARE ALZATI  
LUISA AVITABILE  
FELIPE BRAGA  
LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI  
RICCARDO CARDILLI  
ALESSANDRO CASSARINO  
PIERANGELO CATALANO  
ALICE CHERCHI  
ANDREA DI PORTO  
FANG XIAO  
FEI ANLING  
PAOLO FERRETTI  
GIULIO FIRPO  
JEAN-FRANÇOIS GERKENS  
MANUEL GRASSO  
HORACIO HEREDIA VÁZQUEZ†  
NATALINO IRTI

FABIO MARCELLI  
ROBERTA MARINI  
CÉLINE MATHIEU  
RENATO PERANI  
VALERIO PESCATORE  
JOSÉ MIGUEL PIQUÉ MARI  
STEFANO PORCELLI  
GIULIA RABAIOLI  
LAVINIA ROSA  
MARCO ROSSETTI  
GIAN FRANCO ROSSO ELORRIAGA  
ANTONIO SACCOCCIO  
CATALINA SALGADO RAMÍREZ  
SANDRO SCHIPANI  
EMILIO SPÓSITO CONTRERAS  
FRANCO VALLOCCHIA  
XU GUODONG

